

ACCERTAMENTO

Sponsorizzazione alle ASD non contestabile fino a 200.000 euro

di Angelo Ginex

In tema di **spese di sponsorizzazione** opera una **presunzione legale** secondo cui le medesime sono **inerenti/deducibili** sino alla concorrenza di **euro 200.000**, qualora erogate a **società sportive dilettantistiche** (ASD).

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con [sentenza del 6 aprile 2017, n. 8981](#).

La vicenda trae origine dalla notifica ad una società di un **avviso di accertamento** Ires, con cui l'Agenzia delle Entrate riprendeva a tassazione i **costi di pubblicità**, in quanto ritenuti **non inerenti** all'attività d'impresa e, quindi, **indeducibili**, oltre che **antieconomici**.

La società contribuente proponeva **ricorso**, che veniva **rigettato** dalla Commissione tributaria provinciale di Bari. La medesima presentava **ricorso in appello**, che veniva anch'esso rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale affermava la **non inerenza/indeducibilità** delle **spese di sponsorizzazione** di **società sportive dilettantistiche** oggetto di ripresa fiscale.

Pertanto, la società contribuente proponeva **ricorso per cassazione**, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione/falsa applicazione dell'[articolo 108 Tuir](#) e, in particolare, dell'[articolo 90, comma 8, L. 289/2002](#), secondo cui *"Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario..."*

Nella pronuncia in rassegna, la Suprema Corte ha affermato che non vi è alcun dubbio che l'[articolo 90, comma 8, L. 289/2002](#) abbia sancito una **presunzione legale** di **inerenza/deducibilità** delle spese *de quibus* sino alla concorrenza di **euro 200.000**, qualora erogate ad **associazioni sportive dilettantistiche**.

Ciò, purché siano rispettati i seguenti **criteri** (cfr., [Cass., sentenza 5720/2016](#)):

- il soggetto sponsorizzato sia una **compagine sportiva dilettantistica**;
- sia rispettato il **limite quantitativo di spesa**;
- la sponsorizzazione miri a **promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor**;

- il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una **specifica attività promozionale**.

Quanto, poi, alla (presunta) **antieconomicità** della spesa, la Suprema Corte ha statuito che l'**articolo 90, comma 8, L. 289/2002** contempla una **presunzione assoluta**, oltre che della **natura di spesa pubblicitaria**, altresì di **inerenza** della spesa **sino alla soglia**, normativamente fissata, dell'importo di **euro 200.000**.

In virtù di ciò, quindi, la Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** limitatamente al motivo sopra indicato, con **cassazione** della sentenza impugnata e **rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame della controversia.

Seminario di specializzazione

2017: TUTTE LE NOVITÀ PER LE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)